



28595 08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI	- Presidente -
Dott. ANTONIO MERONE	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO RUGGIERO	- Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI	- Consigliere -
Dott. MARIO BERTUZZI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18315-2004 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

- intimato -

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 18315/2004

Cron. 28595

Rep.

Ud. 30/10/2008

cc

avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di

, depositata il 12/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2008 dal Consigliere Dott. MARIO BERTUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le pronunce consequenziali.

Fatto e diritto

Con atto notificato il 22. 7. 2004, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana del [] che, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso presentato dalla s.r.l.

avverso l'avviso che aveva rettificato il reddito di impresa in ordine all'ammontare dei compensi assegnati agli amministratori.


La società intimata, ora [] s.a.s., non si è costituita.

Attivata procedura ex art.375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Con l'unico motivo le Amministrazioni ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 75 d.p.r. n.917 del 1986 e dell'art.59 d.lgs. n.546 del 1992, nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere respinto il gravame sul presupposto che la congruità del compenso iscritto dalla società in favore degli amministratori non possa essere oggetto di un giudizio di congruità e di ragionevolezza, in contrasto con i principi generali e, in particolare, con il principio di inerenza stabilito dall'art.75 del relativo testo unico.

Il motivo è manifestamente infondato sulla base dell'orientamento di questa Corte, che qui va confermato, secondo cui, in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria, allo stato attuale della legislazione, non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'art. 62 del d.p.r. n. 917 del 1986 (Cass. n. 6599 del 2002; Cass. n. 121155 del 2005).

Questo orientamento è basato sulla considerazione che l'art. 62 del D.P.R. n. 917/86, nella sua nuova formulazione introdotta dal testo unico, non prevede più il richiamo ad un parametro da utilizzare nella valutazione della entità dei compensi, per cui l'interprete non può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta.



③

In ogni caso si osserva che il giudice *a quo*, pur aderendo a tale indirizzo, ha comunque compiuto una valutazione in ordine alla congruità del compenso e che tale giudizio integra una *ratio decidendi* del tutto autonoma, in grado di per sé di sorreggere la statuizione impugnata, con l'effetto che il ricorso, che non propone censure sul punto, appare sotto tale profilo inammissibile per difetto di interesse (Cass. n.2273 del 2005; Cass. n.5902 del 2002).

In conclusione, il ricorso è respinto.

Nulla si dispone sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.

L'estensore

dott. Mario Bertuzzi




Il Presidente

dott. Fabrizio Miani Caneyari



IL CANCELLIERE C1
Salvatore Aschettino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 20 10 2008

Il
IL CANCELLIERE C1
Salvatore Aschettino